

ACCORDO SINDACALE
ATTIVAZIONE ARTICOLO 9 DEL CCRL LEGNO 1° OTTOBRE 2008

Il giorno 15 ottobre 2010 in Udine presso la Sede di Ebiart in Largo dei Cappuccini
n.1/c

tra

le delegazioni dei Gruppi regionali artigiani Legno rappresentanti la
Confartigianato Imprese FVG e la CNA Friuli Venezia Giulia

CONFARTIGIANATO IMPRESE FVG

Graziano TILATTI - Presidente Confartigianato Imprese FVG

Achille BERTOLLA - Capogruppo regionale Legno

Assistiti dal Responsabile dell'Ufficio Relazioni Sindacali Giorgio MORETTI

CNA FRIULI VENEZIA GIULIA

Denis PUNTIN - Presidente CNA - Federazione regionale FVG

Mosè COSTAPERARIA - Presidente CNA Produzione FVG

Assistiti da Giorgio TREPPO

e

le delegazioni regionali FENEAL-UIL, FILCA-CISL, FILLEA-CGIL

FENEAL-UIL regionale del Friuli Venezia Giulia rappresentata dal Segretario
regionale Mauro FRANZOLINI

FILCA-CISL regionale del Friuli Venezia Giulia rappresentata dal Segretario
regionale Viviano COSOLO

FILLEA-CGIL regionale del Friuli Venezia Giulia rappresentata dal Coordinatore
regionale Giovanni FACCA



visto

IL CONTRATTO COLLETTIVO REGIONALE DI LAVORO PER I DIPENDENTI DELLE IMPRESE ARTIGIANE, DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE, DEI CONSORZI COSTITUITI DA ARTIGIANI E DA PICCOLE E MEDIE IMPRESE ANCHE IN FORMA COOPERATIVISTICA DEL LEGNO, ARREDAMENTO E MOBILI DEL FRIULI VENEZIA GIULIA

e nello specifico

L'ARTICOLO 9 - TRATTAMENTO ECONOMICO DI MALATTIA E RELATIVA NOTA CONGIUNTA A VERBALE

le parti

definiscono con il presente Accordo le modalità di intervento a favore dei lavoratori atto a superare la cosiddetta "carenza malattia".

L'Articolo 9 e la nota congiunta a verbale vengono così integrati:

- A far data dal 1 gennaio 2011 le aziende che applicano il CCRL Legno, Arredamento e Mobili del Friuli Venezia Giulia (1° ottobre 2008) in caso di malattia di durata fino a 7 giorni, per il 3° giorno se lavorativo, dovranno corrispondere ai lavoratori un trattamento economico giornaliero pari al 100% della retribuzione normale di cui all'articolo 37 del vigente CCNL. All'operaio e all'apprendista operaio assenti per malattia non potrà essere erogato un trattamento economico di entità superiore alla retribuzione che avrebbe percepito se avesse prestato attività lavorativa. Vengono fatte salve le condizioni di miglior favore già in atto.
- Il trattamento di cui sopra sarà corrisposto ai soli dipendenti con qualifica di operaio e apprendista operaio.
- Per le aziende in regola con i versamenti Ebiart e Fondo Categoriale, il trattamento economico per il periodo di carenza così come definito al paragrafo 1 verrà anticipato



